



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione dei Servizi del Tesoro

Via Casilina, 3 - 00182 Roma

Pec: dcs.dag@pec.mef.gov.it

Ufficio III

All.: 1

CIRCOLARE N. 9701

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni
mediche di verifica

L O R O S E D I

Al Sig. Presidente della Commissione
medica superiore

S E D E

Alla Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione
Ufficio IX
Piazza Dalmazia, 1
00198 R O M A

dcsii.dag@pec.mef.gov.it

e, p.c.:

Ai Sigg. Direttori degli Uffici

S E D E

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
gli affari generale e il personale
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione V
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 R O M A

dg.mot@pec.mit.gov.it

Al Ministero della salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio II
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 R O M A

dgprev@postacert.sanita.it

Oggetto: Comunicazione agli Uffici territoriali della Motorizzazione civile dei casi di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida – indicazioni applicative.

1. Premessa

Da parte di alcune Commissioni mediche di verifica è stato chiesto di sapere se sussista l'obbligo di inviare una segnalazione all'Autorità amministrativa competente al rilascio, rinnovo, sospensione o revoca della patente di guida, qualora, nel corso degli accertamenti medico-legali svolti nell'esercizio delle funzioni istituzionali, venga riscontrata, nei confronti di un soggetto già titolare di patente di guida, la presenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida.

E' stato, inoltre, chiesto di conoscere, nel caso in cui si ravvisi l'esistenza di tale obbligo, quale sia la fonte normativa che lo prescrive nonché di conoscere le concrete modalità per il suo assolvimento.

I casi evidenziati riguardano, prevalentemente, patologie di natura psichica o a carico del sistema nervoso.

Anche al fine rendere uniforme sul territorio nazionale lo svolgimento di tale incombenza, si rende, pertanto, opportuno fornire le seguenti indicazioni applicative.

2. Quadro normativo di riferimento

L'art. 128, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (di seguito, per brevità: Codice della Strada), inserito dall'art. 23, comma 6, lettera b), della legge n. 122 del 29.07.2010, prevede che i responsabili di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a inviare comunicazione dei casi di coma superiori a 48 ore agli Uffici provinciali della Motorizzazione civile del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, a seguito di tale comunicazione, i soggetti sono tenuti alla revisione della patente di guida, per la cui valutazione in ordine all'idoneità provvede la commissione medica locale costituita presso l'Azienda sanitaria locale di cui all'art. 119, comma 4, del Codice della strada.

Il successivo comma 1-quinquies del medesimo art. 128, inserito dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 18.04.2011, testualmente stabilisce, poi, che *"Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'art. 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente di guida, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente."*

A tal proposito, occorre evidenziare che le Commissioni mediche di verifica di questo Ministero effettuano, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001, e successive modificazioni, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12.02.2004 (G.U. n. 44 del 23.02.2004), del D.P.R. n. 171 del 27.07.2011 nonché della normativa procedurale in tema di pensionistica di guerra, accertamenti di medicina-legale pubblica, ancorché, ovviamente, diversi da quelli previsti dal Codice della strada: le valutazioni espresse dalle predette Commissioni rivestono indubbiamente il carattere di un accertamento medico-legale, in quanto non finalizzate ad

interventi terapeutici, bensì a riscontrare l'esistenza di determinati requisiti prescritti per l'accesso ai benefici stabiliti dalla legge.

Per la particolare tipologia delle funzioni istituzionali svolte dalle Commissioni mediche di verifica, risulta, quindi, ricorrere in ogni caso il primo dei due presupposti, di tipo oggettivo, richiesto dalla norma, ossia l'occasione dell'accertamento medico-legale, ancorché, ovviamente, diverso da quello finalizzato ad accertare l'idoneità alla guida.

Pertanto, qualora risulti coesistere anche l'ulteriore preconditione, di carattere, invece, soggettivo, ossia allorquando, nella seduta della Commissione ovvero Sottocommissione che esamina il singolo caso, vi sia almeno un componente appartenente ad una delle categorie di sanitari indicate dall'art. 119, comma 2,¹ del Codice della strada, e successive modificazioni, sussiste - ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-quinquies del novellato art. 128 del Codice della strada - l'obbligo di inviare la comunicazione agli Uffici territoriali della Motorizzazione civile, qualora, nell'ambito degli accertamenti medico-legali di competenza delle Commissioni mediche di verifica, si riscontri l'esistenza, in soggetti titolari di patenti di guida, di patologie incompatibili con i requisiti psico-fisici prescritti dalla vigente normativa (Codice della strada, relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, e successive modificazioni, nonché altre specifiche normative di settore) per l'idoneità alla guida.

In tali evenienze, quindi, qualora la patente di guida non sia già stata esibita dall'interessato quale documento di riconoscimento, sussiste l'obbligo, previa verifica della titolarità della patente stessa, preferibilmente a mezzo pec o via mail, presso gli Uffici della motorizzazione civile territorialmente competenti in relazione alla residenza dell'interessato, di procedere ad effettuare la segnalazione con le modalità indicate al punto 3.

3. Profili connessi alla tutela dei dati sensibili

Occorre analizzare il contenuto concreto delle informazioni che devono essere presenti nella comunicazione da effettuare all'Ufficio provinciale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La problematica deve essere esaminata, infatti, anche alla luce dei principi e delle regole generali contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, e successive modificazioni.

¹ Si trascrive il testo del vigente comma 2 dell'art. 119 del Codice della Strada, concernente l'individuazione dei soggetti certificatori, in forma monocratica, dei requisiti psicofisici prescritti per l'idoneità alla guida: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4 [Commissione medica locale ASL], è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici."

In generale, secondo quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati sensibili, da parte di soggetti pubblici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite; nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non disciplini le tipologie di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo per i tipi di dati e di operazioni identificati, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, e sempre nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 22, sulla base di un atto di natura regolamentare, adottato dalle singole Amministrazioni in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il successivo art. 22 stabilisce, poi, che i soggetti pubblici verificano, tra l'altro, la non eccedenza e indispensabilità del dato rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e che, inoltre, sempre con riferimento ai dati sensibili, i medesimi soggetti sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito: nel trattamento di queste informazioni, l'Amministrazione deve, quindi, rispettare anzitutto i principi di necessità e di indispensabilità, che impongono di ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e, quindi, di valutare previamente il rapporto tra il contenuto dei dati sensibili e gli adempimenti derivanti da compiti e obblighi di volta in volta previsti dalla legge.

In sintesi, qualora non si possa prescindere dall'uso di informazioni sensibili, possono essere trattati solo quei dati nella misura in cui siano strettamente indispensabili in relazione alla specifica finalità pubblica individuata dal legislatore.

Allo stato, in assenza di una norma regolamentare di dettaglio, occorre quindi far riferimento esclusivamente al tenore testuale del combinato disposto dei commi 1-bis ed 1-quinquies del citato art. 128 - che costituisce, quindi, l'unica disposizione normativa idonea a legittimare il flusso del dato sensibile verso l'Amministrazione dei trasporti - e secondo cui è prevista una mera comunicazione sul riscontro di infermità che possano manifestarsi come incompatibili con l'idoneità alla guida.

In difetto di una fonte di rango regolamentare, per identificare l'esatto contenuto dei dati sensibili che, effettivamente, non risultano sufficientemente disciplinati a livello legislativo dalla norma in questione, nel ricorrere dell'ipotesi prevista, l'obbligo di legge deve essere assolto attraverso l'invio all'Ufficio della motorizzazione civile di un'informativa con cui, nel rispetto dei sopra cennati principi generali di indispensabilità, proporzionalità e non eccedenza, si comunichi esclusivamente che sono state riscontrate patologie incompatibili con i requisiti psico-fisici stabiliti per l'idoneità alla guida, senza accompagnare tale comunicazione con ulteriori livelli di dettaglio in ordine ai determinati apparati e/o organi (sistema nervoso, apparato cardiovascolare, etc.), a carico dei quali le infermità riscontrate producano alterazioni invalidanti.

La comunicazione effettuata nei termini sopra suggeriti, da un lato, risulta garantire di avere assolto all'obbligo di legge e, dall'altro, appare consentire all'Ufficio motorizzazione civile di poter attivare gli organi collegiali che, invece, nei casi previsti dall'art. 128, commi 1-bis e 1-quinques del Codice della strada, sono istituzionalmente deputati a svolgere gli accertamenti in ordine all'idoneità alla guida, ossia le Commissioni mediche locali costituite presso le Aziende sanitarie locali (citato art. 119, comma 4, del Codice della Strada ed art. 330 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, e successive modificazioni).

Se pure la specificazione degli apparati a carico dei quali le infermità riscontrate producano alterazioni possa risultare utile per la programmazione e l'organizzazione dei lavori, in particolare anche ai fini della composizione della Commissione medica locale della ASL (vd. art. 119, commi 4 e 8 del Codice della strada, e successive modificazioni, nonché 330, commi 5 e 8 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, quali sostituiti dall'art. 1 del D.P.R. n. 68 del 16.04.2013), tale indicazione di dettaglio, oltre a risultare ultronea rispetto al dato strettamente necessario per il raggiungimento della specifica finalità perseguita, e quindi non in linea con i richiamati principi enunciati dall'art. 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, potrebbe immediatamente rendere conoscibile, ancorché indirettamente, la natura dell'infermità diagnosticata nell'interessato, se non, addirittura, rendere possibile anche l'individuazione della patologia stessa.

L'obbligo di legge può, quindi, ritenersi assolto nel senso di comunicare esclusivamente che sono state riscontrate patologie incompatibili con l'idoneità alla guida, senza ulteriori specificazioni in ordine alle alterazioni anatomiche o funzionali prodotte o, ancor di più, sulle singole patologie riscontrate.

In conformità a tali principi ed indicazioni, è stato quindi predisposto l'accluso schema tipo di comunicazione (mod. "CMV-MOT"), che, nelle more dell'implementazione informatica, potrà essere utilizzato per la segnalazione da effettuare agli Uffici provinciali della motorizzazione civile territorialmente competenti.

La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione, cui la presente è parimenti indirizzata, è invitata, dal canto suo, ad apportare le necessarie modifiche all'applicativo SIDP, in uso alle Commissioni mediche, affinché, per tutte le tipologie di accertamento medico-legale, sia implementata la funzionalità che consenta di gestire la compilazione e la stampa della comunicazione secondo lo schema del modello accluso.

* * * *

Si comunica che il presente documento sarà pubblicato nella rete *Intranet* DAG.

IL DIRETTORE GENERALE
(Paolo CECCHERINI)



Mod. CMV-MOT



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione dei Servizi del Tesoro

Commissione medica di verifica di

P.za/Via N. - (Cap.)

Telefono: ; Telefax:

(città)

(data)

E-mail: - Pec:

Pos. Istr. /....

Prot.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione

gli affari generale e il personale

Direzione generale territoriale del

Ufficio motorizzazione civile di

(via o piazza)

(CAP e Città)

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 128, comma 1-quinquies del Codice della strada.

Si comunica che, nei confronti del/della Sig./Sig.ra
(cognome) (nome), nato/a
(comune di nascita) (prov. di), in data
(gg/mm/aaaa)/...../....., C.F. (codice fiscale), titolare di
patente di guida n. rilasciata da (Autorità amministrativa)
..... in data (gg/mm/aaaa)/...../....., è stata
riscontrata, in sede di accertamento medico-legale svolto dalla Commissione medica di verifica in
intestazione nell'esercizio delle funzioni di istituto in data (gg/mm/aaaa)/...../....., la presenza di
patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 128, combinato disposto dei commi 1-bis e 1-quinquies del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada) e nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(nominativo a stampa e firma) (.....)